

Le decisioni della Convenzione Costituzionale cilena in materia ambientale: tra un futuro modello di costituzionalismo e una nuova forma di Stato

di Rosa Iannaccone

Abstract: Chile's Constitutional Convention decisions on the environment: between a future model of constitutionalism and a new form of state.

The aim of this contribution is to question the possibility that the proposed new Chilean Constitution, despite the negative outcome of the exit plebiscite, contained some provisions aimed at identifying not only a future model of environmental constitutionalism, or a new phase of the same, but also a form of State that goes beyond the social and democratic State under the rule of law. To this end, firstly, a comparative analysis will be carried out with the fundamental norms of Ecuador and Bolivia, which are characterised by an evident "ecocentric" approach and the peculiar definition of nature as a subject of rights, also referring, albeit only in broad outline, to their application and interpretation by jurisprudence. Finally, we will focus on the centrality that the ecological issue has assumed in the Chilean constitution-making process and in the resulting text in order to highlight the reasons why this text is considered significant for environmental constitutionalism, so much so that it has become a "forerunner" in this matter.

Keywords: Environmental constitutionalism, ecocentrism, Andean constitutionalism, Chilean Constitutional Convention

1. L'apporto della proposta di Costituzione cilena al costituzionalismo

L'attuale situazione di crisi ambientale a livello globale si manifesta ogni giorno con il collasso di ecosistemi considerati vitali per la sussistenza degli esseri umani e di altre specie. È evidente la necessità di formule più efficaci per la tutela giuridica dell'ambiente, al fine di preservare le diverse forme di vita e gli altri elementi che compongono l'ecosistema¹, che vadano oltre la visione antropocentrica dell'esistenza di un diritto umano a un ambiente sano ed ecologicamente equilibrato.

Queste preoccupazioni hanno iniziato a concretizzarsi timidamente nel diritto internazionale negli anni Ottanta del secolo scorso, incoraggiate dai Paesi meno industrializzati e maggiormente legati alle tradizioni autoctone.

¹ R. I. Bachmann Fuentes, V. Navarro Caro, *Derechos de la naturaleza y personalidad jurídica de los ecosistemas: nuevo paradigma de protección medioambiental. un enfoque comparado*, in *Revista Internacional de Pensamiento Político - I Época* 16, 358 (2021).

Così, il paradigma dell'antropocentrismo giuridico ha iniziato a mostrare segni di usura, soprattutto con l'elaborazione della Carta della Natura del 1982, che afferma che «la specie umana è parte della natura e la vita dipende dal funzionamento ininterrotto dei sistemi naturali»².

Questo contributo si pone l'obiettivo di interrogarsi sulla possibilità che la proposta di nuova Costituzione cilena, nonostante l'esito negativo del plebiscito di uscita, contenga alcune disposizioni volte ad indentificare non solo un futuro modello di costituzionalismo ambientale, o una nuova fase dello stesso, ma anche una forma di Stato che vada oltre lo Stato sociale e democratico di diritto.

La proposta costituzionale, infatti, definiva, al primo articolo, il Cile come un «Estado social y democrático de derecho», «plurinacional, intercultural y ecológico». Alla ormai classica definizione della forma di Stato sociale e democratico, fondamentale nel contesto cileno caratterizzato tutt'oggi da uno Stato sussidiario, si accompagnavano gli aggettivi «plurinazionale», «interculturale» ed «ecologico», oltre a sancire, successivamente nello stesso articolo, una democrazia paritaria. Come si vedrà più nel dettaglio, proprio questi elementi sono di particolare interesse per i fini che ci si sono posti. In particolare, rilevante è l'attenzione rivolta all'ambiente che non è presente nel solo testo elaborato dalla Convenzione Costituzionale cilena, ma anche nelle norme fondamentali di Ecuador e Bolivia³. Già in queste ultime, infatti, è evidente l'approccio «ecocentrico» e la – ancora – peculiare definizione della natura come soggetto di diritti. Verrà, quindi, analizzata, in primo luogo, la normativa costituzionale ecuadoriana e boliviana in materia ambientale e si farà riferimento, inoltre, seppur solo a grandi linee, anche alla loro applicazione e interpretazione da parte della giurisprudenza. A tal proposito si è ritenuto opportuno ricostruirne gli orientamenti, con lo scopo di mantenere una coerenza nella comparazione con il caso cileno in quanto, non essendo entrato in vigore il testo costituzionale proposto, non vi è alcuna applicazione nel merito giurisprudenziale da poter prendere in considerazione.

Si analizzerà, infine, la centralità che ha assunto la questione ambientale nel processo costituente cileno e nel testo che ne è derivato al fine di evidenziare le motivazioni per quali si ritiene tale proposta costituzionale particolarmente significativa per il costituzionalismo ambientale, tanto da farla divenire «apripista» in questa materia.

² *Ibidem*, 362.

³ A tal proposito vedasi, tra gli altri, E. Zaffaroni, *La Pacha Mama y el humano*, Buenos Aires, 2011; X. Roncal Vattuone, *La naturaleza...un sujeto con derechos. Apuntes para la reflexión*, in *Revista de Investigación Educativa* 3 (2013); I. Z. Pinto Calaça, et. al, *La naturaleza como sujeto de derechos: análisis bioético de las Constituciones de Ecuador y Bolivia*, in *Revista Latinoamericana de Bioética* 18 (2017); L. Gómez Sierra, M. A. Del Carmen y León, *De los derechos ambientales a los derechos de la naturaleza: racionalidades emancipadoras del derecho ambiental y nuevas narrativas constitucionales en Colombia, Ecuador y Bolivia*, in *Revista de Derecho y Ciencias Sociales* 10 (2016); S. Baldin, *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*, Torino, 2019

2. L'ecocentrismo nelle costituzioni andine: i casi di Ecuador e Bolivia

Al fine di comprendere il contesto regionale in cui è stata sviluppata e l'innovatività della normativa ambientale contenuta nella proposta di nuova Costituzione cilena, come anticipato, è imprescindibile una succinta analisi di quanto previsto a tal proposito dagli ordinamenti di Ecuador e Bolivia.

In America Latina, la maggior parte degli Stati non ha vissuto pienamente lo Stato sociale e le loro costituzioni fondatrici, vicine al liberalismo conservatore, non sono state il frutto di processi costituenti democratici, ma elitari. Proprio in quest'area, tra la fine del XX secolo e l'inizio del XXI, in un momento storico descritto da Ferrajoli⁴ come di crisi dello Stato di diritto e del costituzionalismo liberale, si è sviluppata, secondo una parte della dottrina⁵, una nuova ondata di costituzionalizzazione definita *nuevo constitucionalismo latinoamericano* (NCL), il cui obiettivo principale è stato cercare di risolvere il problema della disuguaglianza sociale. Tra le principali caratteristiche del NCL vi è una più ampia codificazione dei diritti fondamentali⁶, proponendone una nuova classificazione che supera quella generazionale⁷, amplia il concetto di dignità umana e introduce nuovi diritti politici di partecipazione diretta⁸. Pertanto tutti i diritti riconosciuti nel testo costituzionale sono direttamente applicabili e giustiziabili. Sono, quindi, tutti i diritti fondamentali⁹ e gli impegni sociali assunti dal costituzionalismo dall'inizio del XX secolo vengono estesi per raggiungere settori – principalmente i gruppi indigeni e le donne – e questioni – ossia i diritti di “terza generazione” – che non erano stati previsti dalla prima “ondata

⁴ Tra i vari contributi dell'Autore che trattano tale argomento si riportano L. Ferrajoli, *La sovranità nel mondo moderno*, Bari, Laterza, 1997; *La democrazia attraverso i diritti*, Bari, 2013; *Iura paria. I fondamenti della democrazia costituzionale*, Napoli, 2017; *La democrazia attraverso i diritti*, Bari, 2013; *Il costituzionalismo oltre lo Stato*, Modena, 2017. Si rimanda al volume J. A. Pabón Arrieta, *La democracia en América Latina: un modelo en crisis*, Barcellona, 2019, che ha ad oggetto la peculiare realtà politica e istituzionale latinoamericana, analizzata attraverso la lente della teoria della democrazia costituzionale di Ferrajoli.

⁵ In particolare, si fa riferimento a Roberto Viciano Pastor e Rubén Martínez Dalmau, autori di innumerevoli contributi sul tema.

⁶ R. Viciano Pastor, *Presentación*, in R. Viciano Pastor (a cura di), *Estudios sobre el nuevo Constitucionalismo Latinoamericano*, Valencia, 2012, 9.

⁷ La costituzione ecuadoriana, in particolare, stabilisce una nuova categoria di diritti, che chiama “Diritti del *buen vivir*” (artt. 12-34), in contrapposizione ai diritti delle persone e dei gruppi di attenzione prioritaria, ai diritti delle comunità, dei popoli e delle nazionalità, ai diritti di partecipazione, ai diritti di libertà, ai diritti della natura e ai diritti di protezione. In questo modo, questa classificazione si allontana da quella tradizionale che distingue tra diritti di prima, seconda e terza generazione. I diritti del *buen vivir* non vanno confusi con i cosiddetti diritti sociali o di seconda generazione. In primo luogo, in quanto includono alcuni diritti individuali, come il diritto alla comunicazione e all'informazione. In secondo luogo, perché costituiscono l'obiettivo del Regime di Sviluppo e, pertanto, sono posti al centro delle politiche di sviluppo dello Stato. H. Tórtora Aravena, *El “Buen Vivir” y los derechos culturales de naturaleza colectiva en el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano Descolonizador*, in *Revista de derecho (Coquimbo. En línea)* 28, 10 (2021)

⁸ A. R. Sotillo Antezana, *La nueva clasificación de los derechos fundamentales...*, cit., 163.

⁹ *Ibidem*, 178.

sociale” del costituzionalismo regionale. In questo modo, da una parte, coloro che non erano stati riconosciuti, quando le porte erano state aperte alla classe operaia, sono stati tutelati nelle costituzioni, che hanno acquisito un profilo “multiculturale”¹⁰. Dall’altra, è riduttivo sostenere che sono stati semplicemente implementati i cd. diritti di terza generazione, tra i quali i diritti ambientali costituiscono sicuramente una tipologia emblematica, in quanto ci troviamo davanti ad un aspetto che è consustanziale al NCL, per alcuni autori a tal punto da essere considerato quintessenza dello stesso¹¹.

La particolare tutela della natura prevista in questi testi costituzionali, soprattutto in quelli ecuadoriano e boliviano, è fortemente relazionata alla “questione indigena”¹² e alla centralità che ha avuto nei loro processi di elaborazione. La tradizione ctonia è così penetrata nella scrittura del testo costituzionale e nella selezione dei suoi contenuti¹³. Il ruolo di protagonista svolto dalle comunità indigene nel dibattito politico ha portato al riconoscimento non solo della loro soggettività – attraverso il concetto di Stato plurinazionale, il principio di interculturalità e il pluralismo giuridico – ma anche della loro cosmovisione, caratterizzata dalla concezione che l’uomo non è al centro del creato, ma parte di un Tutto che lo include e da cui dipende la sua sopravvivenza. Ciò, oltre ad aver prodotto il riconoscimento dei diritti collettivi dei popoli originari, ha favorito una svolta ecocentrica nel diritto, con la proclamazione della Natura come un soggetto di diritti¹⁴. In queste costituzioni, la proprietà dei diritti è attribuita non solo agli individui e ad un ampio insieme di soggetti collettivi, ma anche ad entità astratte come la Natura. Vengono così mescolati elementi di varie tradizioni teoriche consolidate con complesse correnti di pensiero contemporanee – come l’indigenismo e l’ambientalismo – e con altri movimenti e tradizioni indigene – il culto della *Pacha Mama*; i valori e le tradizioni ancestrali; il *sumak kawsay* in quechua e il *suma qamaña* in aymara, ossia il *buen vivir* nella versione castigliana¹⁵. Con una perifrasi, l’idea sottesa è l’equilibrio fra ragione, sentimenti e istinti per vivere appieno l’esistenza. *Buen vivir*, in una dimensione lata, indica la vita in armonia con la collettività e la natura, dove la sfera privata e quelle comunitaria, e la sfera materiale e

¹⁰ R. Garagarella, *Sobre el “nuevo constitucionalismo latinoamericano”*, in *Revista Uruguaya de Ciencia Política* 1, 115 (2018)

¹¹ A. Mastromarino, *Il nuevo constitucionalismo latinoamericano: una lettura in prospettiva*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo* 2, 337 (2020).

¹² La “questione indigena” pone un problema che si è spostato nel terreno della marginalità morale e giuridica. Dal punto di vista della visione ufficiale dello Stato e della legge, i diritti di questi popoli e comunità sono stati visti come estranei o contrari alla forma istituzionale del modello repubblicano. Il carattere omogeneo della nazione ha finito per escludere ed annullare la diversità dei popoli e delle comunità indigene. G. Gonzales Mantilla, *Notas Sobre el futuro de los derechos fundamentales en América Latina*, in M. Labanca Corrêa de Araújo, R. Romboli (a cura di), *Il futuro dei diritti fondamentali*, Pisa, Valencia, 2020, 191-193.

¹³ A. Mastromarino, *Il nuevo constitucionalismo latinoamericano...*, cit., 338. Vedasi R. Gargarella, *Nuevo constitucionalismo latinoamericano y derechos indígenas. Una breve introducción*, in *Boletín Onteaiken* 15, 27-28 (2013).

¹⁴ S. Bagni, *Le forme di Stato in America Latina*, in S. Bagni, S. Baldin (a cura di), *Latinoamérica. Viaggio nel costituzionalismo comparato dalla Patagonia al Río Grande*, Torino, 2021, 52 e ss.

¹⁵ P. Salazar Ugarte, *El Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano...*, cit., 358.

quella spirituale, sono interdipendenti. Nel sistema di pensiero andino il benessere è possibile solo all'interno della comunità e nel rispetto della *Pacha Mama* e, mentre l'idea di sviluppo rappresenta la modalità occidentale per una vita buona, che comprende il vivere meglio. Si prende così atto che gli ecosistemi e le comunità naturali non sono delle merci, oggetti di cui è possibile disporre a proprio piacimento, bensì entità con un autonomo diritto di esistere e di prosperare¹⁶. Pertanto, applicando il *buen vivir*, l'essere umano si inserisce nella relazione spazio-temporale, in modo armonico e in pienezza con tutto l'esistente. Ciò produce una vera e propria espansione del principio di uguaglianza, incorporando tre sue nuove espressioni: l'uguaglianza interculturale che implica la coesistenza di culture diverse che convivono nello stesso territorio; quella intergenerazionale, legata alla necessità di integrare, su un piano di parità, le persone che compongono la società attuali con le altre generazioni, sia passate che future; e, infine, l'olistica che consiste nella relazione paritaria tra gli esseri umani e il resto della natura¹⁷.

La pervasività di tale principio e delle disposizioni che ne derivano è evidente nella Costituzione dell'Ecuador, quando – nel capitolo sui “Diritti del *buen vivir*” – riconosce il diritto della popolazione a vivere in un ambiente sano ed ecologicamente equilibrato, che garantisca la sostenibilità e il *buen vivir*, oltre a dichiarare di interesse pubblico la preservazione dell'ambiente e la conservazione degli ecosistemi (art. 14). Inoltre, specifica che la politica economica deve essere finalizzata a una relazione dinamica ed equilibrata fra società, Stato e mercato in armonia con la natura e ha per obiettivo garantire la produzione e la riproduzione delle condizioni materiali e immateriali che rendano possibile il *buen vivir* (art. 283). Pertanto è previsto che la produzione e il consumo non comportino processi predatori delle risorse naturali. Per di più, bisogna considerare che in questa categoria di diritti sono compresi anche diritti strettamente connessi con la natura come il diritto all'acqua, all'alimentazione, ad un ambiente sano e alla salute.

Anche in Bolivia, la Costituzione prevede esplicitamente, all'articolo 33, che “i popoli hanno diritto a un ambiente sano, protetto ed equilibrato” e che l'esercizio di questo diritto deve consentire agli individui e alle collettività, presenti e future, così come agli altri esseri viventi, di svilupparsi in modo normale e permanente.

Come già detto, tra gli elementi di maggiore interesse di questi ordinamenti vi è il considerare la Natura un soggetto di diritti. I contenuti delle tradizioni culturali indigene vengono, infatti, incorporati nell'ordinamento giuridico attraverso un'originale operazione di costituzionalizzazione che si realizza nel riconoscimento della Natura, non più come mero oggetto di un diritto, ma come soggetto specifico meritevole di tutela giuridica. L'elemento di rottura con il costituzionalismo classico consiste nella diversa declinazione giuridica che caratterizza l'endiadi uomo-natura¹⁸. Inoltre, il rafforzamento della personalità giuridica della Natura

¹⁶ S. Baladin, *La tradizione giuridica contro-egemonica in Ecuador e Bolivia*, in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado* 143, 483 e ss. (2015); S. Baladin, *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*, Torino, 2019, 68 e ss.

¹⁷ H. Tórtora Aravena, *El “Buen Vivir” y los derechos culturales de naturaleza...*, cit., 8-9

¹⁸ A. Iacovino, *Constitucionalismo ecológico en América Latina: de los derechos ambientales a los derechos de la naturaleza*, in *Cultura Latinoam.* 31, 286 (2020).

costituisce una cesura nella storia del diritto costituzionale contemporaneo, non solo per quanto riguarda la sua protezione, e quindi quella dell'ambiente, ma anche rispetto ai soggetti dei diritti¹⁹.

Il testo costituzionale dell'Ecuador, a differenza di quello della Bolivia, riconosce esplicitamente i "Diritti della Natura", affermando che è soggetto dei diritti che le riconosce la Costituzione stessa (art. 10), che le sue pretese sono equiordinate a quelle degli esseri umani ed è dovere dello Stato rispettare e far rispettare i diritti costituzionalmente garantiti (art. 11). Tali diritti sono ricompresi in un apposito capitolo del testo costituzionale, il VII (artt. 71-74). Così la Natura o *Pacha Mama* ha diritto a che si rispettino integralmente la sua esistenza e la rigenerazione dei suoi cicli vitali (art. 71) e alla sua restaurazione (art. 72). Inoltre, ogni persona, comunità o nazionalità può esigere il compimento non solo dei propri diritti, ma anche di quelli della Natura (art. 71).

Il nuovo modello ecologico introdotto dall'attuale legge fondamentale ecuadoriana è stato immediatamente ripreso dalla Repubblica Plurinazionale di Bolivia, la cui Costituzione del 2009 fa anch'essa riferimento alla Natura. Nello specifico, nel Preambolo dichiara che la Bolivia era stata rifondata in conformità con il mandato dei popoli, con la forza della *Pachamama* e grazie a Dio²⁰. In Bolivia, però, posizioni di soggettività della Natura sono riconosciute solo implicitamente a livello costituzionale e esplicitamente attraverso fonti di rango ordinario e in particolare nella *Ley de derechos de la Madre Tierra* del 2010, il cui fondamento è l'articolo 33 su menzionato. Questa legge enuncia i diritti della Natura nonché gli obblighi e i doveri dello Stato e della società per garantire il rispetto di tali pretese. Anche in questo testo, è previsto il principio di armonia in base al quale le attività umane devono perseguire un equilibrio dinamico con riguardo ai cicli e ai processi inerenti la Natura (art. 2).

Inoltre, sia nell'ordinamento ecuadoriano (art. 395.4) che in quello boliviano (art. 6.2, Legge n. 071 del 2010, sui diritti della Madre Terra) è riconosciuto il principio "pro natura" in base al quale nel caso in cui i diritti delle persone e i diritti della natura entrino in collisione e di dubbio sulla portata delle disposizioni legali in materia ambientale, queste saranno applicate nel senso più favorevole alla protezione della natura in modo da non compromettere in modo irreversibile la funzionalità dei sistemi di vita²¹.

Per assicurare il compimento dei diritti della Natura e, quindi, realizzare i fini previsti in questi testi costituzionali non sono sufficienti le sole disposizioni costituzionali ma è significativa anche la loro applicazione. In Ecuador e in Bolivia, per far valere i diritti legati alle questioni ambientali e i diritti della natura, coloro che si ritengono colpiti possono ricorrere alla

¹⁹ M. P. Melo, *O patrimônio comum do constitucionalismo contemporâneo e a virada biocêntrica do "novo" constitucionalismo Latino-Americano*, in *Estudos Jurídicos* 18, 43 (2013).

²⁰ D. F. Esborraz, *El modelo ecológico alternativo latinoamericano entre protección del derecho humano al medio ambiente y reconocimiento de los derechos de la naturaleza*, in *Revista Derecho del Estado* 36, 115 (2016).

²¹ Si rimanda a S. Baldin, *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*, cit., 157 e ss.

giurisdizione costituzionale, civile, penale o amministrativa²² e in Ecuador è la Costituzione stessa a stabilire, tra i principi applicabili ai diritti, che il loro contenuto deve essere sviluppato “progressivamente attraverso norme, giurisprudenza e politiche pubbliche” (art. 11.8). Allo stesso tempo, però, in questo Paese non è ancora stata intentata alcuna causa avente, esclusivamente o specificamente, l’obiettivo di rivendicare la tutela dei diritti ambientali, ma questi sono stati utilizzati come argomento volto a rafforzare la difesa di altri diritti – principalmente legati all’esercizio di attività economiche, a danni patrimoniali o ad altri diritti umani come l’alimentazione, la salute o un ambiente sano ed ecologicamente equilibrato. Inoltre, la giurisprudenza che è derivata dalle cause finora intraprese ha riportato per lo più il contenuto degli articoli senza produrre un reale sviluppo delle disposizioni costituzionali che riconoscono i diritti della natura e le conferiscono lo *status* di soggetto di diritti²³.

Anche in Bolivia, nonostante le nobili aspirazioni, la protezione e l’attuazione dei diritti della Madre Terra deve ancora affrontare una serie di ostacoli e sfide. A più di dieci anni dal loro riconoscimento, infatti, la realtà del Paese – il livello di inquinamento, la deforestazione, la perdita di specie e, in generale, l’espansione dell’estrattivismo – mostra la natura dichiarativa di questo riconoscimento e la sua riduzione ad un discorso simbolico. Difatti, la difesa giudiziaria dei diritti della Natura ancora non è stata sviluppata tant’è che non è ancora stata elaborata alcuna giurisprudenza che tratti la Madre Terra come soggetto dotato di diritti autonomi²⁴.

3. Il tema ambientale: i lavori della Convenzione Costituzionale e il testo proposto

La centralità della questione ambientale nel processo costituente cileno, elemento già presente nel corso dell’“Estallido social”, è stata dichiarata ufficialmente dalla Convenzione Costituzionale stessa il 4 ottobre 2021. Con 137 voti a favore, 3 contrari e 9 astensioni ha reso noto che avrebbe svolto la fase di scrittura del testo in “Estado de Emergencia Climática y Ecológica”²⁵. In tal modo, la plenaria della Convenzione ha approvato che la redazione della nuova legge fondamentale avrebbe dovuto tener conto di un contesto di emergenza climatica ed ecologica, che, pertanto, sarebbe stato uno dei fondamenti intorno a cui doveva essere elaborata la possibile nuova legge fondamentale cilena e tutte le norme, discusse nelle commissioni, avrebbero

²² A tal proposito si rimanda a J. M. Prieto Méndez, *Derechos de la naturaleza Fundamento, contenido y exigibilidad jurisdiccional*, Quito, 2013; S. Baldin, *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*, cit.

²³ G. David Vernaza Arroyo, D. Cutié Mustelie, *Los derechos de la naturaleza desde la mirada de los jueces en Ecuador*, in *Ius. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla* 49, 303 (2022). Vedasi A. Maldonado, E. Martínez, *Una década con derechos de la naturaleza*, Quito, 2019.

²⁴ P. Villavicencio-Calzadilla, *Los Derechos de la Naturaleza en Bolivia: un estudio a más de una década de su reconocimiento*, in *Revista catalana de Dret ambiental* 1, 22 e ss. (2022)

²⁵ Convención Constitucional, *Convención se declara en Estado de Emergencia Climática y Ecológica*, 4/10/2021, https://www.chileconvencion.cl/news_cconstitucional/convencion-se-declara-en-estado-de-emergencia-climatica-y-ecologica/.

dovuto considerare elementi per salvaguardare la natura e le comunità dagli effetti negativi del cambiamento climatico, attraverso garanzie di educazione ambientale, prevenzione, precauzione, non regressione, mitigazione, adattamento e trasformazione. Tale decisione è stata molto più che simbolica e, come si vedrà maggiormente nel dettaglio, ha condotto ad una Costituzione che può essere considerata pioniera, anche, in materia ambientale.

Il primo documento normativo che ha recepito tale dichiarazione è stato il Regolamento Generale della Convenzione. L'articolo 3, contenente i principi rettori del regolamento stesso, ha sancito il principio di rispetto e cura della natura e l'applicazione di un approccio ecologico. Pertanto, è stato così reiterato l'obbligo per la Convenzione Costituzionale di tener conto, in tutte le azioni e le procedure, dell'equilibrio, della protezione e della cura della Natura e del suo valore intrinseco, del *Buen Vivir* delle persone, degli esseri viventi e di ciascuno degli elementi che compongono la Natura. In questo senso, nel funzionamento della Convenzione costituzionale, sarebbero dovute essere messe in atto azioni e pratiche individuali e collettive coerenti e responsabili con l'attuale situazione climatica ed ecologica.

Data la rilevanza e la sensibilità del tema, quello ambientale è stata una delle materie più controverse discusse dall'assemblea costituente. Con una modalità abbastanza comune all'interno della Convenzione, si formò, fin dall'inizio dei lavori, ma gradualmente aumentando i propri componenti, un gruppo di attivisti ambientali trasversale agli schieramenti, anche se principalmente di sinistra, definitosi *eco-constituyentes*. La stessa modalità, ad esempio, è stata adottata dalle convenzionali femministe riunitesi nella *Colectiva feminista*. Così come queste ultime, gli eco-costituenti hanno fatto parte di commissioni diverse, ma, fatto del tutto peculiare, la quinta commissione "Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes naturales comunes y Modelo económico" è stata formata quasi esclusivamente da eco-costituenti – 13 dei 19 membri della commissione – e, inoltre, sono state escluse alcune forze come il *Frente Amplio* e il *Colectivo del Apruebo*.

Ciò ha condotto ad una iniziale "radicalità" e astrattezza delle norme proposte da questa commissione, che si è trasformata, fin dall'inizio, in difficoltà per la loro approvazione in plenaria e in rapporti tesi con gli altri membri della costituente. Ciò è stato evidente fin dalla sottomissione al *plenum*, il 3 marzo, della prima proposta²⁶ elaborata da questa commissione. In questa occasione, delle 40 proposte contenute nella relazione, che includevano il riconoscimento dei regni *animalia*, *plantae* e *fungi*, solo 6 raggiunsero i 103 voti favorevoli richiesti – ovvero i 2/3 dei membri della Convenzione – per passare alla votazione in particolare²⁷. In quest'ultima, però, fu approvato un solo comma di un articolo che afferma: "lo Stato promuoverà il dialogo, la cooperazione e la solidarietà internazionale per

²⁶ Convención Constitucional, *Primer Informe de la comisión de Medio Ambiente, Bienes naturales comunes, Derechos de la Naturaleza y Modelo económico*, 1/03/2022, <https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=2279&prmTipo=D>
OCUMENTO COMISION

²⁷ Convención Constitucional, *Acta de la sesión 63ª, en jueves 3 de marzo de 2022*, <https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Acta-sesion-N%C2%B0-63-del-3-de-marzo-%C2%B422.pdf>

adattarsi, mitigare e affrontare la crisi climatica ed ecologica e proteggere la natura”²⁸.

Nonostante le prime difficoltà, al termine della fase di elaborazione della proposta costituzionale, il 14 maggio, le norme approvate in materia ambientale sono state almeno 51 delle 499 componenti il “borrador de la nueva Constitución”. Tra queste vi erano disposizioni particolarmente rilevanti e innovative tanto che uno dei nuclei fondamentali della proposta costituzionale era proprio la natura, concetto che attraversava l’intero testo consolidato elaborato dalla commissione di Armonizzazione e consegnato al Presidente, Gabriel Boric, lo scorso 4 luglio.

Tra i numerosi articoli in materia di natura, a racchiudere la disciplinata di questo tema e a descriverne il ruolo nel complesso normativo era l’ottavo che sanciva che “Las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman, con ella, un conjunto inseparable. La naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos”. Così come avviene negli ordinamenti andini, precedentemente analizzati, anche in quello cileno, quindi, la natura era soggetto dei diritti che la Costituzione le riconosceva (art. 18, c. 3). Tale titolarità era sancita anche in apertura del Capitolo III dedicato a “Naturaleza y Medioambiente”, all’articolo 127. Lo Stato – non solo centrale, ma anche regionale (art. 220) – e la società avrebbero avuto il dovere di proteggere e rispettare i diritti della natura e i principi costituzionali che avrebbero guidato la sua protezione sarebbero stati progressività, precauzione, prevenzione, giustizia ambientale, solidarietà intergenerazionale, responsabilità e giusta azione climatica (art. 128).

La proposta prevedeva anche i cd. “beni comuni naturali” ovvero gli elementi o le componenti della natura per i quali lo Stato avrebbe avuto uno speciale dovere di custodia, al fine di garantire i diritti della natura e l’interesse delle generazioni presenti e future (art. 134, c. 1). Il testo definiva come tali il mare territoriale²⁹ e i suoi fondali; le spiagge, i ghiacciai e le zone umide; i campi geotermici; l’aria e l’atmosfera; le alte montagne, le aree protette e le foreste autoctone; il sottosuolo e altri beni dichiarati dalla Costituzione e dalla legge (art. 134, c. 2). Era contenuta, inoltre, la previsione di beni che sarebbero stati “inappropriabili”, vale a dire che non avrebbero avuto proprietari, e lo Stato sarebbe stato custode del loro uso responsabile. In questa categoria rientravano l’acqua – in tutti i suoi stati –, l’aria, il mare,

²⁸ Convención Constitucional, *Acta de la sesión 65ª, en viernes 4 de marzo de 2022*, <https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/03/Acta-sesion-N%C2%B0-65-del-4-de-marzo-%C2%B422.pdf>

²⁹ A proposito di “mare”, la proposta costituzionale cilena introduce anche un concetto inedito nel costituzionalismo contemporaneo, quello di “maritorio” volto ad indicare come una parte del territorio, che comprende i diversi modi di abitare, sperimentare e vivere il mare, intendendo questo spazio nella sua dimensione integrale tra il materiale e tangibile e il culturale e intangibile. *Vedasi* sul significato di maritorio e dell’evoluzione di questo concetto R. ÁlvaRez - F. Ther-Ríos - J. C Skewes - C. Hidalgo, *Reflexiones sobre el concepto de maritorio y su relevancia para los estudios de Chiloé contemporáneo*, in *Revista Austral de Ciencias Sociales*, n. 36/2019, 115-126. Proprio da tale lavoro è nata la *propuesta constitucional para consagrar en establecimiento del maritorio en la propuesta de nueva Constitución* presentata da alcuni convenzionali il 28 dicembre (www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=1669&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION)

le spiagge, quelli riconosciuti dal diritto internazionale e quelli che avrebbe dichiarato tali la Costituzione o la legge. Tale dichiarazione assume particolare rilevanza soprattutto con riferimento all'acqua, che veniva definita come bene essenziale. Nella Costituzione attualmente vigente, quella del 1980, l'unica referenza all'acqua ne stabilisce, al contrario, la proprietà, indicando che "los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos" (Cap. III, art. 19, n. 24). È evidente, quindi, come questo testo protegga non l'acqua come bene in sé, fondamentale per la vita – non solo umana ma dell'intero ecosistema –, ma come bene commerciabile. Nella proposta di nuova Costituzione, quindi, vi era un profondo cambio di paradigma.

Uno dei traguardi più importanti del lavoro della Convenzione in materia ambientale è stata la creazione della *Defensoría de la Naturaleza* che, come sancito dall'articolo 30, avrebbe avuto lo scopo di promuovere e proteggere i diritti della natura e i diritti ambientali garantiti nella Costituzione e nei trattati internazionali sull'ambiente ratificati dal Cile, contro gli atti o le omissioni degli organi dell'amministrazione statale e delle entità private. Quest'organo avrebbe dovuto supervisionare gli organi statali nell'adempimento dei loro obblighi in materia di diritti ambientali e della natura; formulare raccomandazioni su questioni di sua competenza; esaminare e seguire le denunce di violazione dei diritti ambientali e avviare azioni costituzionali e legali in caso di violazione di tali diritti (art. 149). Nell'ambito del sistema di giustizia, è stato stabilito anche che lo Stato avrebbe garantito l'accesso alla giustizia ambientale (art. 108) ed erano stati previsti i tribunali ambientali, competenti a pronunciarsi circa la legalità degli atti amministrativi in materia ambientale, le azioni per la tutela dei diritti fondamentali dell'ambiente e della natura, la riparazione dei danni ambientali e altre questioni stabilite dalla Costituzione e dalla legge (art. 333).

Agli occhi di chi scrive, particolarmente rilevante è la definizione di Stato ecologico, contenuta nel già citato articolo 1, che, se da una parte si poneva in continuità con altre esperienze della regione latinoamericana, dichiarando, come si è visto, la natura come soggetto di diritti e fornendogli una peculiare protezione, dall'altro compiva un ulteriore passo in avanti tenendo conto, in tutto il testo, dell'attuale contesto di emergenza climatica ed ecologica. Il testo elaborato dalla Convenzione, infatti, menzionava esplicitamente il cambiamento climatico e forniva chiare linee guida su come avrebbe dovuto agire lo Stato nella protezione dell'ambiente. Lo Stato, inoltre, avrebbe dovuto promuovere il dialogo, la cooperazione e la solidarietà internazionale per affrontare la crisi climatica ed ecologica e per proteggere la natura (art. 129, c. 2), garantire la democrazia ambientale (art. 154, c. 1) e tutte le persone avrebbero avuto diritto alla partecipazione informata in merito a questioni ambientali (art. 154, c. 2).

A completare la normativa ambientale contenuta nella proposta di Costituzione vi era l'attribuzione allo Stato di garantire non solo la sicurezza alimentare³⁰, ma anche la sovranità alimentare e a tal fine avrebbe dovuto

³⁰ Su tale complesso argomento si rinvia al contributo G. Stegher, *la sicurezza alimentare come nuova frontiera del costituzionalismo ambientale?*, ancora in versione *draft*

promuovere la produzione, la distribuzione e il consumo di alimenti volti a garantire il diritto a un'alimentazione sana e adeguata, il commercio equo e solidale e sistemi alimentari ecologicamente responsabili (art. 54).

4. Brevi considerazioni finali

Come è sotto gli occhi di tutti, la tutela – più o meno articolata – del diritto umano a un ambiente sano ed ecologicamente equilibrato, prevista in molte costituzioni e leggi, non è stata in grado di eliminare completamente la depredazione della natura e l'applicazione del modello estrattivista, poiché questo diritto è ancora concepito principalmente in termini di interessi degli esseri umani e di sviluppo basato essenzialmente sulla crescita economica. Questa concezione marcatamente “antropocentrica” ed “economicista/utilitarista”, eredità della modernità, ha trasformato la natura esclusivamente in “ambiente”, vale a dire “ciò che circonda” – come ovvio – l'uomo, che, nella maggior parte degli ordinamenti contemporanei, è posto al centro, padrone e signore indiscusso. Una delle conseguenze che derivano da questa concezione è che solo la persona, sia essa fisica o giuridica, può essere “soggetto/proprietario” di un rapporto giuridico, mentre la natura può essere solo “oggetto” dello stesso e, pertanto, protetta nella misura in cui è direttamente collegata alla salute o al godimento dell'uomo, perché può essere appropriata – individualmente o collettivamente – dalle persone o in quanto necessaria ad alimentare processi produttivi volti a soddisfare i bisogni delle generazioni presenti o future di esseri umani³¹.

Gli ordinamenti considerati in questo contributo – ovvero l'ecuadoriano, il boliviano e, infine, quello cileno, nonostante la mancata entrata in vigore del testo costituzionale – da un lato, mettono in discussione la consolidata idea che solo gli esseri umani possano ragionevolmente essere considerati soggetti di diritti e, dall'altro, sfidano l'antropocentrismo implicito nei modi dominanti di interpretare la grammatica del costituzionalismo moderno. Secondo queste interpretazioni, la natura³² non

³¹ D. F. Esborraz, *El modelo ecológico alternativo latinoamericano...*, cit., 112-113.

³² L'idea di “natura” è un costrutto sociale e, in quanto tale, viene intesa in modo diverso a seconda della società, storicamente, geograficamente e culturalmente. La sua comprensione è determinata da fattori ideologici e spirituali, per cui le definizioni non sono del tutto oggettive, ma sono incorporate in parametri sociali e giudizi di valore. In definitiva, sono le concezioni del rapporto tra gli esseri umani e il loro ambiente a determinare le concezioni della natura. Si possono individuare tre momenti storici che hanno costruito la propria concezione della natura. Così, a partire dall'Illuminismo, la predominanza della ragione ha evidenziato la dualità tra esseri umani e natura, per cui i processi naturali sono stati studiati attraverso la logica. Per l'industrializzazione, la natura diventa un oggetto produttivo, un mezzo per generare lo sviluppo umano, senza barriere morali o limiti al potere di trasformazione dell'uomo. Infine, l'evoluzionismo comprende che il mondo è in permanente trasformazione, con gli esseri umani al massimo grado di organizzazione biologica, per cui la natura sarà tutto ciò che è al di sotto della loro supremazia. Più tardi, negli anni Sessanta, il dualismo presente in queste tre tendenze è stato giudicato dalla prospettiva dell'ecologia. L'ecologia, pur essendo un'ideologia originaria del mondo occidentale, ha messo in discussione la separazione tra esseri umani e natura, proponendo, invece, una visione olistica e integrante, senza gerarchie ma con interrelazioni tra esseri umani e ambiente naturale. La natura inizia ad avere un valore intrinseco trascendentale che va al di là di qualsiasi giudizio di valore.

è un essere vivente, ma materia inorganica rilevante per il diritto solo in quanto proprietà di un soggetto di diritti. Il rapporto tra gli esseri umani e la natura è quindi verticale, i primi la dominano, e il diritto individuale di proprietà ne consente l'*usus*, il *fructus* e l'*abusus*. Il costrutto giuridico contenuto nei testi analizzati, ovvero la natura come soggetto di diritti, mette in discussione il dualismo esseri umani/natura che attraversa il diritto antropocentrico moderno. L'uomo non è un'entità separata dalla natura, ma ne fa parte³³.

La costituzionalizzazione del diritto ambientale risulta essere una strategia efficace per aumentare la protezione giuridica dell'ambiente e migliorarne la *governance*³⁴, non è però sufficiente. Come si è visto, alcuni testi costituzionali, e in particolare quelli analizzati, delineano un modello alternativo allo sviluppo di matrice occidentale, adatto a contrastare gli effetti della globalizzazione neoliberista³⁵. Il legame tra la tutela dell'ambiente e il pluralismo culturale e multietnico, ha permesso l'elaborazione di un nuovo modello di sostenibilità socio-ambientale in grado di bilanciare l'uso delle risorse economiche, valorizzare le diversità storico-culturali e implementare una migliore qualità della vita³⁶, tutelando innanzitutto la natura, che viene riconosciuta come soggetto costituzionale e diventa il *Tertium* necessario, insieme al binomio libertà-autorità, della dialettica costituzionale, non più considerata materia primaria di produzione, priva di diritti e di rappresentanza, ma protagonista del dettato delle norme fondamentali. Cessa così di essere un oggetto per diventare soggetto di situazioni giuridiche, aprendo una nuova pagina nella storia del diritto³⁷.

Inoltre, si ritiene che il testo elaborato dalla Convenzione cilena abbia compiuto un ulteriore passo in avanti. La definizione di Stato ecologico, contenuta nel già citato articolo 1 del testo cileno, infatti, seppur ponendosi in continuità con le altre esperienze analizzate, compie un ulteriore passo in avanti tenendo conto, in tutto il testo, dell'attuale contesto di emergenza climatica ed ecologica e fornendo chiare linee guida su come lo Stato avrebbe dovuto agire nella protezione dell'ambiente e per garantire la democrazia ambientale. È proprio questo aspetto che porta a riflettere non solo su un possibile futuro modello di costituzionalismo, che includa completamente la questione ambientale e la sua centralità, ma anche su una nuova forma di Stato.

Come è noto, il riconoscimento dei diritti fondamentali è una delle caratteristiche principali delle Costituzioni e, nel corso della storia, il costituzionalismo, ha elaborato nuove formule affinché i cittadini potessero

D.Vela Almeida, E. Alfaro Reyes, "Componente Antropológico", in J. M. Prieto Méndez (a cura di), *Derecho de la naturaleza: fundamento, contenido y exigibilidad jurisdiccional*, Quito, 2013, 207-208.

³³ D. Bonilla Maldonado, *El constitucionalismo radical ambiental y la diversidad cultural en América Latina. Los derechos de la naturaleza y el buen vivir en Ecuador y Bolivia*, in *Revista Derecho del Estado* 42, 14-15 (2019).

³⁴ A. Iacovino, *Constitucionalismo ecológico en América Latina...*, cit., 279.

³⁵ M. Serio, L. Pegoraro, *Prefazione*, in S. Baldin, *Il "buen vivir" nel costituzionalismo andino*, cit., 11.

³⁶ A. Iacovino, *Constitucionalismo ecológico en América Latina...*, cit., 272.

³⁷ R. Zaffaroni, *La Naturaleza con Derechos. De la filosofía a la política*, Quito, 2011, 433.

esercitarli³⁸. Proprio l'evoluzione del catalogo dei diritti e degli strumenti predisposti alla loro tutela è uno degli elementi che ha segnato il passaggio da una forma di Stato all'altra e l'indubbia enfasi che da vari decenni si riserva al diritto all'ambiente nelle carte fondamentali³⁹ ha portato la dottrina⁴⁰ a parlare di "Stato sociale di diritto ambientale", non richiamando una specifica forma di Stato bensì ad un tipo di organizzazione statale, regionale e internazionale che è arrivata ad una fase della sua evoluzione che colloca tra i suoi fini o scopi fondamentali i temi dell'ambiente⁴¹. Bagni⁴², invece, considerando proprio gli ordinamenti ecuadoriano e boliviano, individua il "Caring State" quale forma di Stato a sé stante, caratterizzata dall'incorporazione di valori comunitari tradizionali nelle costituzioni e nei programmi politici⁴³.

Le evidenze di una nuova forma di Stato sono, però, ancora in potenza e la dottrina ha rilevato l'esistenza di difficoltà legate all'applicazione pratica dei diritti sanciti in questi testi – come si è visto per i casi ecuadoriano e boliviano – e all'ambiguità teorica e all'imprecisione concettuale e semantica delle nuove costituzioni, che avrebbero conseguenze negative in termini di certezza giuridica⁴⁴.

È, però, innegabile l'evoluzione compiuta da questi ordinamenti in materia di diritti, con particolare riferimento a quelli legati all'ambiente, e si

³⁸ A. R. Sotillo Antezana, *La nueva clasificación de los derechos fundamentales en el nuevo constitucionalismo latinoamericano*, in *Ciencia y Cultura* 35, 163 (2015).

³⁹ Si rinvia, tra tutti, a D. Amirante, *L'ambiente «preso sul serio». Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *Diritto pubblico, comparato e europeo*, num. Spec. (2019); B. Pozzo, *La tutela dell'ambiente nelle costituzioni: profili di diritto comparato alla luce dei nuovi principi introdotti dalla Carta di Nizza*, in B. Pozzo, M. Renna (a cura di), *L'ambiente nel nuovo Titolo V della Costituzione*, Milano, 2004.

⁴⁰ E. Roza Acuña, *Lo Stato di diritto ambientale con specifico riferimento al costituzionalismo latinoamericano*, in E. Roza Acuña, *Profili di diritto ambientale da Rio de Janeiro a Johannesburg. Saggi di diritto internazionale, pubblico comparato, penale ed amministrativo*, Torino, 2004.

⁴¹ S. Baldin, *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*, cit., 142.

⁴² S. Bagni, *Dallo stato del bienestar allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizioni nel costituzionalismo latino-americano*, Bologna, 2013.

Si consenta il rinvio a R. Iannaccone, *El «nuevo constitucionalismo latinoamericano» y la forma de Estado: algunas reflexiones a partir de los ordenamientos de Ecuador y Bolivia*, in *Revista de Derecho Constitucional Europeo* 37 (2022).

⁴³ L. Pegoraro, A. Rinella, *Sistemi costituzionali comparati*, Torino, 2017, 68-69.

⁴⁴ A tal proposito Gargarella ha elaborato la tesi della dimensione politica delle costituzioni del nuovo costituzionalismo latinoamericano (NCL), secondo cui questi testi sono il prodotto di gravi crisi politiche, ma le loro norme riflettono anche le richieste storiche dei gruppi emarginati che, una volta costituzionalizzate, pongono le basi per nuove lotte sociali. Da questa prospettiva, le obiezioni all'ambiguità teorica e all'imprecisione concettuale e semantica sarebbero, in una certa misura, compensate nella dimensione politica e, in un certo senso, extra-costituzionale di questa ondata costituente. Il NCL, quindi, sarebbe l'espressione di una tradizione teorica coerente: quella che, contro il costituzionalismo conservatore (elitario in politica, perfezionista in morale) e tenendo le distanze dal costituzionalismo liberale (antistatalista in politica, difensore dei *checks and balances* e neutrale in morale), si ricollega al costituzionalismo radicale (maggioritario in politica, populista in morale). P. Salazar Ugarte, *El Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano (una perspectiva crítica)*, in L. R. González Pérez, D. Valadés (a cura di), *El constitucionalismo contemporáneo. Homenaje a Jorge Carpizo*, Città del Messico, 2013, 367-368.

ritiene che vi siano solide basi per sostenere che, con molta probabilità, in un futuro prossimo si potrà parlare di una nuova forma di Stato. Si ritiene, altresì, che un contributo significativo in tal senso è dato proprio dal processo costituente cileno⁴⁵. Il testo costituzionale elaborato dalla Convenzione Costituzionale oltre ad essere avanguardia, come si è visto, dal punto di vista del costituzionalismo ambientale lo era anche in materia di parità e di nuove tecnologie. La pervasività della parità nella proposta costituzionale lo rende un *unicum* a livello comparato. Questo principio caratterizzava, infatti, non solo in modo straordinario il catalogo dei diritti prevedendo, tra gli altri, il diritto all'educazione sessuale, i diritti sessuali e riproduttivi e il riconoscimento del lavoro domestico e di cura, ma anche l'organizzazione statale, stabilendo la composizione paritaria degli organi collegiali dello Stato e dei direttivi delle imprese pubbliche e a partecipazione pubblica, sancendo che sarebbe dovuta essere assicurata la presenza di almeno il 50% di donne.

Un grande passo in avanti sembrava essere stato realizzato anche rispetto alla disciplina della tecnologia e ai diritti a questa legati. Era sancito, infatti, il diritto di tutti i cittadini ad avere accesso alla connettività digitale, a partecipare in uno spazio digitale libero dalla violenza e all'educazione digitale, allo sviluppo della conoscenza, del pensiero e del linguaggio tecnologico. Inoltre, erano attribuiti allo Stato alcuni obblighi a ciò relazionati, tra cui: superare le lacune nell'accesso, nell'uso e nella partecipazione allo spazio digitale; sviluppare azioni per la prevenzione, la promozione, la riparazione e la garanzia del diritto a una vita libera dalla violenza digitale, garantendo una protezione speciale alle donne, alle bambine, ai bambini, agli adolescenti e alle diversità e dissidenze sessuali e di genere; creare politiche pubbliche e finanziare piani e programmi gratuiti volti all'educazione digitale.

Parità e nuove tecnologie, insieme ad ambiente e partecipazione e tutela delle minoranze, sono gli elementi che potrebbero comporre, a mio avviso, una nuova possibile forma di Stato, uno Stato del *buen vivir*, che "guarda indietro" riconciliandosi con la natura e con le popolazioni preesistenti alla sua formazione, che pone rimedio ai debiti storici che lo Stato ha assunto, nel corso della sua storia, nei confronti delle minoranze e delle donne e che "guarda al futuro" garantendo un nuovo tipo di uguaglianza e tutela, fondamentale nei tempi che viviamo, quella tecnologica.

⁴⁵ Si consenta il rinvio a R. Iannaccone, "Borrar todo tu legado será nuestro legado": alle radici del plebiscito cileno del 25 ottobre 2020 e le prospettive future, in *Nomos-Le attualità del diritto* 1 (2021); *La Convenzione Costituente cilena: un'importante possibilità per il costituzionalismo contemporaneo*; in *Nomos-Le attualità del diritto* 1 (2021) e alla sezione "Cronache dalla Convenzione Costituzionale cilena" della stessa rivista.